



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso

Sezione Tecnica

Strada Provinciale n.2 s.n.c. — Tel. 0781/509114

Web: www.portoscuso.guardiacostiera.it - e-mail: portoscuso@guardiacostiera.it

ORDINANZA N.16/2014

SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE SPECCHIO ACQUEO PORTO DI BUGGERU

Il Capo del Circondario Marittimo di Portoscuso e Comandante del Porto di Portovesme,

VISTI: Gli artt. 17,30 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTE: Le segnalazioni di bassi fondali pervenute dall'utenza portuale e l'ordinanza n° 10/2014 del Comune di Buggerru del 12/06/2014;

VISTA: L'Ordinanza 1/2013 in data 12/01/2013 di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

RITENUTO: necessario disciplinare la sicurezza della navigazione a seguito dell'ordinanza del Comune di Buggerru n° 10/2014 del 12/06/2014;

ORDINA

Articolo 1 (obblighi unità in transito)

Le unità in transito da e per il porto di Buggerru dovranno obbligatoriamente prendere preventivi contatti con il Comune di Buggerru per concordare tutte le operazioni di ormeggio e di manovra in sicurezza a causa dei bassi fondati sabbiosi presenti dall'imboccatura del porto.

Le unità dovranno procedere alla minima velocità di governo e manovrare con condizioni meteo marine che garantiscano un ridotto moto ondoso.

Articolo 2 (obblighi del Concessionario)

Il Comune di Buggerru dovrà supervisionare e dare assistenza alle unità in transito, fornendo indicazioni chiare sulla sicurezza della navigazione segnalando altresì bassi fondali pericolosi per la navigazione.

Articolo 3 (divieti)

Permane il divieto di ingresso e uscita dal porto di Buggerru nelle ore notturne così come già disposto nell'Ordinanza 01/2013 in data 12/01/2013 di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

Sono altresì vietate le movimentazioni infra-portuali dal calare del sole all'alba.

Articolo 4 (Sanzioni)

I trasgressori delle norme contenute nella presente ordinanza, qualora il fatto non costituisca diverso o più grave reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e dell'articolo 53 del Codice sulla Nautica da Diporto e saranno ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che dovessero derivare a terzi (persone o cose) o all'ambiente marino dall'inosservanza delle disposizioni sopra impartite o dal loro operato difforme dalle norme vigenti.

Portoscuso 30 Giugno 2014

F.to **IL COMANDANTE**
T.V.(CP) Matteo PRANTNER

* Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993